

# IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

Anteprima n. 31 - giugno 2025

MINORI E SISTEMI DI *AGE VERIFICATION*:  
LA TUTELA DEI “*MOBILE BORN*”  
NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

Edoardo Salvatore

**MINORI E SISTEMI DI *AGE VERIFICATION*:  
LA TUTELA DEI “MOBILE BORN”  
NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE °**

**Edoardo Salvatore**

*Dottorando di ricerca DiMaS del DISAG  
Università degli Studi di Siena*

Il contributo è volto ad analizzare il ruolo del minore nell’ambiente digitale al fine di offrire un’accurata analisi circa il trattamento dei dati dei minori a cui il legislatore europeo ha dedicato una puntuale disciplina circa l’età del consenso.

L’attenzione si concentra sul tema dell’*age verification* e su alcuni esempi di metodi per la verifica dell’età adottati dalle più importanti piattaforme online nell’ottica di dimostrare l’esigenza di equilibrio tra sicurezza del minore e protezione dei diritti e delle libertà fondamentali dello stesso.

The contribution is aimed at analysing the role of the child in the digital environment in order to offer an accurate analysis of the processing of children's data to which the European legislator has dedicated a precise discipline regarding the age of consent.

The focus is on the issue of age verification and on some examples of age verification methods adopted by the most important online platforms with a view to demonstrating the need for balance between the safety of the child and the protection of the child's fundamental rights and freedoms.

**Sommario:**

1. Il minore quale soggetto vulnerabile della rete
2. La tutela dei minori nel panorama europeo: riflessioni alla luce del GDPR
3. I sistemi di *age verification*: un’analisi critica di concetti in evoluzione

---

° Saggio sottoposto a *double-blind peer review*.

## 1. Il minore quale soggetto vulnerabile della rete

È ormai noto che nell'era digitale caratterizzata da un'inarrestabile rivoluzione della comunicazione e dell'interazione personale<sup>1</sup>, i minori (e non solo) trascorrono una considerevole parte del loro tempo libero utilizzando *devices* elettronici (televisione, computer, *smartphone*...) generando «una serie di problemi, anche giuridici, non tutti adeguatamente affrontati e risolti in sede legislativa»<sup>2</sup>.

Tale cambio di paradigma, amplificato in modo ulteriore a seguito della pandemia da Covid-19 (la quale ha posto in evidenza la necessità di utilizzare strumenti informatici per lo svolgimento di attività quotidiane), impone un'attenta riflessione circa il ruolo e la posizione dei minori nel contesto digitale<sup>3</sup>.

Particolarmente significativo nello sviluppo della personalità dei c.d. «*mobile born*»<sup>4</sup>, espressione che ha sostituito il precedente epiteto «nativi digitali»<sup>5</sup> è, senza alcun dubbio, il ruolo di Internet (o “rete” telematica) sempre più accessibile da parte di tutti con ogni dispositivo elettronico e in ogni luogo<sup>6</sup>.

In effetti, nella rete Internet si verifica la circolazione di un'imponente quantità di informazioni disponibili, che in positivo possono essere utilizzate in modo proficuo per l'educazione dei minori, mentre in negativo potrebbero rappresentare un rischio per il sereno e completo sviluppo della loro identità. In questo senso, basti pensare a tutti quei siti che richiamano contenuti illeciti o pedopornografici, il cui accesso risulta estremamente facilitato da parte di chiunque a prescindere dall'età<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Sulle nuove modalità di socializzazione da cui si sono sviluppati veri e propri «nuovi linguaggi» si veda CESARANO, *I nativi digitali tra rischi e opportunità. Le ricerche di Eu Kids online*, Lecce, 2018.

<sup>2</sup> In questi termini MAGNO, *Elementi di diritto minorile. La tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nel diritto interno e internazionale*, Milano, 2019, 469.

<sup>3</sup> Sul tema si veda ALPA, *I contratti del minore. Appunti di diritto comparato*, in *(I) Contr.*, 2004, 517 ss., e più recentemente SENIGAGLIA, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Torino, 2021.

<sup>4</sup> Si definiscono «*mobile born*» quei bambini che imparano ad utilizzare i dispositivi elettronici contestualmente o addirittura precedentemente al momento in cui muovono i primi passi.

<sup>5</sup> Locuzione coniata da PRENSKY, *Digital Natives, Digital Immigrants*, in *On the Horizon*, 2001, 1 ss. per indicare i giovani nati dopo il 1985, vale a dire tutti coloro i quali fin dalla nascita hanno vissuto in stretto contatto con le tecnologie digitali e che si contrappongono agli “immigrati digitali” i quali, avendo conosciuto la Rete in una fase successiva della loro vita, sono immigrati nel mondo digitale.

<sup>6</sup> Particolarmente esplicitativi sono i dati raccolti dall'Unicef che stimano circa 175.000 bambini e ragazzi che quotidianamente accedono alla rete internet, con una media di uno ogni mezzo secondo; in termini globali, un terzo degli utenti è costituito da minori. Unicef, *Sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale: AGIA, CIDU ed UNICEF Italia lanciano il nuovo Commento Generale ONU*, 7 febbraio 2022, in *unicef.it*.

<sup>7</sup> Così BATTELLI, *Diritto privato delle persone minori di età. Diritti, tutele, nuove vulnerabilità*, Torino, 2021, 112 ss.

L'azione del minore nel *web* non si limita alla possibilità di operare quale internauta o “navigatore passivo”, che dunque accede ad una serie di contenuti e di informazioni disponibili sulla rete, bensì comprende la capacità di navigare quale “utente attivo” che realizza atti telematici, anche nell'ambito del commercio elettronico, qualificandosi come un vero e proprio «consumatore»<sup>8</sup>.

In ogni caso, lo *status* di vulnerabilità<sup>9</sup> che caratterizza la figura del minore attiene all'(in)capacità di comprensione dei potenziali contenuti con cui si interfaccia, piuttosto che all'utilizzo del mezzo tecnologico, in relazione al quale tende spesso a mostrare particolare destrezza<sup>10</sup>. Ed è proprio tale dimestichezza nell'utilizzo dei *devices* dotati di una connessione ad Internet che giustifica l'analisi del rapporto minore – tecnologia secondo un criterio invertito: più il minore è abile e sicuro a navigare in rete, più necessita di un elevato livello di tutela giuridica.

La peculiarità di Internet, ma più nello specifico della comunità *social*, è quella di consentire a chiunque di poter interagire con un numero indeterminato di utenti, spesso sconosciuti, e con questi scambiare messaggi, immagini, e, più in generale, dati<sup>11</sup>. Il distorto senso di «intimità»<sup>12</sup>, frutto dell'errata convinzione di condividere contenuti personali esclusivamente con i propri *followers*, pone il minore nella condizione di rendere pubblici aspetti particolarmente sensibili della propria vita privata, compromettendo contestualmente e in modo irreversibile l'identità personale *in fieri*<sup>13</sup>.

---

<sup>8</sup> In proposito PANUCCIO DATTOLA, *Minori e Internet*, Torino, 2009, 48 ss., la quale definisce il minore «oggetto di contratto virtuale inconsapevole». Nei rapporti contrattuali la posizione debole del minore consumatore rappresenta un vero e proprio *status*; in altri termini costituirebbe una condizione giuridicamente rilevante e non discontinua in grado di distinguere il soggetto da altri in ragione di peculiarità strettamente individuali o per l'appartenenza ad uno specifico gruppo. Per una ricostruzione più completa della nozione di «consumatore» si confronti ALPA, in ALPA – CATRICALÀ (a cura di), *Diritto dei consumatori*, Bologna, 2016, 17 ss.; mentre per il concetto di *status* si veda RESCIGNO, voce *Status*, in *Enc. giur. Treccani, I, Teoria generale*, vol. XXX, Roma, 1993, 1 ss., il quale definisce lo *status* come lo strumento pratico in grado di creare o mantenere disegualanze e «zone di diritto singolare» per soggetti che si trovano in una naturale situazione di infermità come i minori.

<sup>9</sup> Per una disamina più approfondita C. PERLINGIERI, *La tutela dei minori di età nei «social network»*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 1324 ss.

<sup>10</sup> Si veda ANDREOLA, *Misure cautelari a tutela dei minori nei social network*, in *Fam. dir.*, 2021, 850 ss.

<sup>11</sup> In tal senso BATTELLI, *Minori e social network: cyberbullismo e limiti della parental responsibility*, in *Corr. giur.*, 2021, 1270 ss.

<sup>12</sup> In argomento THIENE, *I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale*, in *Ann. online della did. e form. doc.*, 2017, 28 ss.

<sup>13</sup> Sul tema PASQUINO, *Identità digitale della persona, diritto all'immagine e reputazione*, in TOSI (a cura di) *Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Milano, 2019, 93 ss. e PINO, *L'identità personale*, in RODOTÀ – ZATTI (diretto da), *Trattato di Biodiritto*, Milano, 2010, 297 ss.

Se da un lato è evidente, dunque, la vasta gamma di potenzialità derivanti da tale «alfabetizzazione digitale»<sup>14</sup> che possono essere sfruttate per costruire o intrattenere rapporti a distanza con considerevoli opportunità di sviluppo della personalità, dall'altro non possono essere sottovalutati i rischi e i pericoli in cui i minori potrebbero incorrere, soprattutto in considerazione della loro inesperienza e fragilità tipiche della loro età<sup>15</sup>.

Le reti sociali che vengono in esistenza nello spazio virtuale non vengono percepite dal minore come un qualcosa che è distinto rispetto a ciò che si sviluppa nel mondo fisico, anzi, il *web* non essendo altro che un luogo diverso in cui poter fare conoscenza e interagire, diventa *in toto* un'estensione tangibile della vita reale, indistinguibile dall'*onlife*<sup>16</sup>.

Peraltro, ogniquale volta in cui si ha a che fare con un soggetto minore, il giusto interrogativo da porsi riguarda la possibilità da parte dello stesso di poter esercitare o meno il diritto ovvero se è necessario individuare chi lo esercita in nome e per conto suo<sup>17</sup>. Il legislatore italiano ha da sempre considerato il minore quale soggetto meritevole di particolare tutela, fissando in tal senso, una serie di regole indirizzate alla limitazione della capacità di agire che secondo quanto stabilito dall'articolo 2 c.c. si acquista al raggiungimento della maggiore età<sup>18</sup>.

Tuttavia, la determinazione di tale limite trascura tutte quelle ipotesi in cui gli adolescenti sono in grado di autodeterminarsi e, più in generale, sono in grado di comprendere le conseguenze delle loro azioni, sebbene non abbiano ancora raggiunto la maggiore età. Di conseguenza, se la fissazione di un'unica soglia di età per l'attribuzione della capacità di agire rischia di limitare in modo eccessivo l'autonomia del minore nel mondo reale, tale effetto risulta particolarmente amplificato nella dimensione *online*<sup>19</sup>, in cui, a maggior ragione, sarebbe necessario l'approccio ad una graduazione della capacità di discernimento coerentemente con quanto stabilito dalle legislazioni nazionali dei diversi Stati membri in tema di trattamento dei dati personali dei minori<sup>20</sup>.

Il legislatore europeo è intervenuto, infatti, attraverso la determinazione di una puntuale disciplina del consenso del minore relativa ai «servizi della società

<sup>14</sup> Sul tema DI TANO, *Minori, consenso "privacy" e vulnerabilità online: riflessioni alla luce del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679*, in *Notizie di Politeia*, 2019, 46.

<sup>15</sup> Cfr. MAGNO, cit., 471.

<sup>16</sup> In questi termini FLORIDI, *The Onlife Manifesto*, Oxford, 2015, 21 ss.

<sup>17</sup> Sul punto CAPILLI, *Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR*, in *MediaLaws*, 2024, 5 ss.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> In proposito GIANDORIGGIO, *I minori d'età e i social network: l'insostenibile leggerezza del post*, in *Danno e resp.*, 2024, 298 ss. la quale auspica un adattamento dell'istituto della capacità di agire, declinata all'uso al digitale e la predisposizione di uno statuto che tenga conto della specifica capacità di discernimento del minore e della relativa autoresponsabilità.

<sup>20</sup> CAPILLI, *Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR*, cit., 6.

dell'informazione»<sup>21</sup>. Tuttavia, la disciplina europea pone l'accento sul momento «circolatorio» piuttosto che su quello «rappresentativo» della persona, senza incidere come avrebbe potuto<sup>22</sup>.

## 2. La tutela dei minori nel panorama europeo: riflessioni alla luce del GDPR

La norma a cui riferirsi è l'art. 8 del GDPR<sup>23</sup> il quale è caratterizzato da una limitata sfera di applicazione che già si evince dalla rubrica; infatti, il riferimento diretto ai «servizi della società dell'informazione»<sup>24</sup> circoscrive la portata di quest'ultimo, potendosi in tal senso riconoscere il fondamento di tale intervento di modernizzazione della disciplina *privacy* nell'esigenza di adeguare la normativa in materia all'attuale contesto sociale, in cui i minori fanno un uso sempre più ampio dei diversi servizi telematici<sup>25</sup>. Viene, dunque, riconosciuta ai soggetti minori di età una forma di autonomia nella gestione di sé e della propria identità digitale<sup>26</sup>.

Il primo comma dell'art. 8 GDPR sancisce la validità del consenso<sup>27</sup> prestato personalmente dal minore ultrasedicenne. Diversamente, ove il minore dovesse avere meno di sedici anni, il trattamento dei suoi dati personali è lecito solo se e

---

<sup>21</sup> Sul tema BATELLI, *Il trattamento dei dati nel prisma della tutela della persona minore di età*, in *Dir. inf.*, 2022, 270 ss.

<sup>22</sup> In tal senso THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, 410.

<sup>23</sup> In realtà, già il considerando n. 38 del Regolamento prevede che «[i] minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessanti nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore». La tutela si estende anche alle modalità di comunicazione nei confronti del minore, infatti, il considerando n. 58 specifica che «dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dei dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa facilmente capire».

<sup>24</sup> Per la cui definizione si rinvia all'art. 1, comma 1, lett. b) della direttiva (UE) 2015/1535.

<sup>25</sup> In questi termini RUGGERI, *Minori e privacy*, in BATELLI, *Diritto privato delle persone minori di età*, cit., 147.

<sup>26</sup> Cfr. RESTA, *Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione*, in RICCIO – SCORZA – BELLISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy. Commentario*, Milano, 2018, 84 s.

<sup>27</sup> Il consenso è generalmente definito dal regolamento come un «atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano». Per una disamina più completa della questione si rinvia a CAGGIANO, *Il consenso al trattamento dei dati personali tra Nuovo Regolamento Europeo (GDPR) e analisi comportamentale. Iniziali spunti di riflessione*, in *DIMT*, 2017, 7 ss.

nella misura in cui il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale<sup>28</sup>.

In altri termini, il legislatore comunitario ha predisposto uno specifico disegno normativo in cui viene anticipato l'acquisto della capacità di agire, configurando una sorta di «maggiore età digitale»<sup>29</sup> e all'interno del quale viene riconosciuta una discrezionalità ai legislatori nazionali di individuare un'età diversa, benché non inferiore a tredici anni<sup>30</sup>.

Tale «maturità digitale», da qualificarsi quale conquista evolutiva dei “non adulti” sull'onda di un certo «protagonismo minorile»<sup>31</sup>, al pari della maturità codicistica di cui all'art. 2 c.c., sconta l'automatismo di una specifica data, ossia il quattordicesimo anno di età, prescindendo da ogni valutazione circa la fondamentale «capacità di discernimento»<sup>32</sup> di cui non solo non vi è menzione, ma che, al contrario, è stata identificata come criterio-guida negli ambiti di autonomia esistenziale previsti dallo stesso Codice civile (ad esempio art. 315 *bis* c.c.) e che sola giustificerebbe una tale anticipazione.

Sul punto è inoltre necessario precisare che, diversamente dal passaggio alla maggiore età che presuppone il conseguimento di un idoneo grado di maturità per poter curare i propri interessi, non risulta ben chiaro a quale tipologia la menzionata maturità digitale faccia riferimento<sup>33</sup>.

<sup>28</sup> La struttura della norma consente di individuare la posizione e il grado di autonomia del minore che fruisce dei servizi di rete in base al raggiungimento di un certo anno di età: si distinguono, dunque, i c.d. *petit enfants*, ossia i bambini in senso stretto per i quali valgono le logiche di protezione, dai c.d. *grands enfants*, vale a dire «i grandi minori» che invece godono di maggiore libertà e autodeterminazione. Sul punto si rinvia a NADDEO, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in *Dir. inf.*, 2018, 27.

<sup>29</sup> Sulla differenza tra l'età necessaria per concludere validamente un contratto e l'età necessaria in base al GDPR per prestare il proprio consenso ai fini del trattamento dei dati si veda GALLO, *Il consenso al trattamento dei dati personali come prestazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 1054, il quale ammonisce che «in queste condizioni una prima possibilità potrebbe consistere nel ritenere che il consenso al trattamento dei dati personali e quello alla conclusione del contratto corrano su due binari differenti, con la conseguenza che mentre il consenso al trattamento dei dati potrebbe essere fornito a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età, il consenso alla conclusione del contratto di scambio potrebbe essere fornito solo dopo il compimento del diciottesimo anno di età; il che potrebbe peraltro dar adito a risultati applicativi a dir poco assurdi e poco funzionali; la soluzione appare infatti a prima vista barocca ed inutilmente complessa».

<sup>30</sup> SCORZA, *Appena nati e già online*, in *Specchio*, 8 gennaio 2023, pone in evidenza come «la disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il famoso GDPR dice espressamente che sotto i sedici anni – quattordici anni in Italia – un bambino non è in grado di prestare al fornitore di un servizio digitale il consenso a trattare i suoi dati. Ma, naturalmente, se quel bambino dichiara di essere più grande e il gestore gli crede, il problema è risolto o, almeno, online, si fa spesso finta che sia così».

<sup>31</sup> In questi termini AGOSTINELLI, *Minori in rete: l'illusione del consenso e l'equivoco della “privacy”*, in *Fam.*, 2023, 405 ss.

<sup>32</sup> Cfr. BOZZI, *I dati del minore tra protezione e circolazione per una lettura non retorica del fenomeno*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, 265 ss., il quale presume il discernimento del minore quattordicenne alla base del suo consenso.

<sup>33</sup> AGOSTINELLI, *Minori in rete: l'illusione del consenso e l'equivoco della “privacy”*, cit., 406.

In ogni caso, la scelta adottata dal legislatore eurounitario testimonia una rinuncia da parte dello stesso ad un'uniformità della disciplina, posto che gli Stati membri utilizzando le diverse opzioni di età comprese tra i tredici e i sedici anni, hanno cagionato un'inevitabile frammentazione che non giova al processo di integrazione europea e nemmeno ai minori che vengono trattati in modo diverso a seconda della loro nazionalità<sup>34</sup>. Peraltro, la previsione di una soglia di età valida per tutti gli Stati membri non avrebbe inciso sulle regole ordinamentali in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti conclusi dai minori stessi<sup>35</sup> (art. 8, par. 3, GDPR).

In base a quanto esposto, risulta evidente che sebbene l'odierno quadro giuridico offra una protezione multilivello a partire dalle fonti di diritto internazionale a quelle di matrice europea<sup>36</sup>, l'effettività degli strumenti giuridici a disposizione del minore che naviga in rete non è ancora considerata sufficiente a garantire un adeguato livello di tutela<sup>37</sup>.

In effetti, il Regolamento non specifica le modalità che in concreto devono adottarsi per poter esprimere il proprio consenso, e nemmeno come lo stesso deve essere acquisito<sup>38</sup>.

Certamente, "spuntare" una casella in cui si dichiara di avere almeno sedici anni non costituisce un metodo ragionevole ed efficace per fornire una tutela adeguata ai minori, senza contare che si tratta di una funzione di "flag" può essere svolta dai più moderni sistemi di IA perfettamente in grado di eludere tale superficiale metodo di verifica<sup>39</sup>.

Sebbene non manchino nel panorama nazionale e internazionale diversi metodi di verifica dell'età, come, ad esempio, quello basato sul controllo del documento di identità attraverso immagini o video utilizzato da applicazioni di gioco d'azzardo o incontri virtuali, non può tuttora dirsi esistente un sistema

---

<sup>34</sup> In argomento CAPILLI, *La tutela dei dati personali dei minori*, in PANETTA, *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole di mercato. Commentario al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al novellato d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)*, Milano, 2019, 258 s.

<sup>35</sup> Infatti, è solo nelle ipotesi in cui il trattamento dei dati personali costituisce, almeno in parte, l'oggetto della prestazione che può esservi la necessità di un coordinamento della disciplina sui requisiti del consenso *privacy* con quella relativa ai presupposti di validità ed efficacia del contratto. Sul punto si veda BATELLI, *Il contratto di accesso ad Internet*, in *MediaLaws*, 2021, 147 ss., il quale propone l'esempio dell'accesso ad un servizio telematico che postula la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali; in tal caso, se il minore ha compiuto l'età del consenso digitale, ma non quella richiesta dalla legge nazionale in materia contrattuale, la liceità del trattamento sarà travolta dall'esperimento dell'azione di annullamento del contratto.

<sup>36</sup> Si veda PEDRAZZI, *Minori e social media: tutela dei dati personali, autoregolamentazione e privacy*, in *Inf. dir.*, 2017, 448 ss.

<sup>37</sup> Cfr. ADAMOVIĆ, *Impact of General Data Protection Regulation on Children's Rights in Digital Environment*, in *Annals FLB – Belgrade Law Review*, 2016, 205.

<sup>38</sup> Assai significative sul tema sono le riflessioni del Working Party 29, *Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679*, 10 aprile 2018.

<sup>39</sup> Sul tema CAPILLI, *Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposta di adeguamento al GDPR*, cit., 8 s.



standardizzato volto a verificare la legittimità del consenso prestato. Se è vero che si devono evitare burocratizzazioni eccessive che potrebbero costituire un ostacolo per la fruizione dei servizi online, è altrettanto vero che è necessario evitare falsificazioni della propria età da parte dei minori, andando a compromettere l'efficacia del Regolamento<sup>40</sup>.

### 3. I sistemi di *age verification*: un'analisi critica di concetti in evoluzione

In tale sede appare utile illustrare, seppur a titolo esemplificativo e con relativa sinteticità, alcuni metodi adottati dalle principali piattaforme volti alla verifica dell'età.

Si pensi al caso ChatGPT, in relazione al quale con il provvedimento del 30 marzo 2023 il Garante per la protezione dei dati personali rilevava l'assenza di un adeguato strumento di verifica dell'età degli utenti, sebbene il servizio offerto da OpenAI fosse riservato a soggetti che avessero compiuto tredici anni<sup>41</sup>. Successivamente lo stesso Garante ingiungeva ad OpenAI di a) richiedere a tutti gli utenti che si collegavano dall'Italia di superare un *age gate* al fine di escludere gli utenti minorenni e b) sottoporre al Garante un piano per l'adozione di strumenti di *age verification* per escludere l'accesso al servizio a tutti gli utenti infra-tredicenni e a quelli minorenni in assenza di una manifestazione di volontà da parte di chi esercitava sugli stessi la responsabilità genitoriale<sup>42</sup>. Attualmente è stato inserito nella schermata di benvenuto riservata agli utenti italiani già registrati al servizio un *box* con cui, per accedere di nuovo, è necessario dichiarare di essere maggiorenni o ultra-tredicenni e in tal caso avere il consenso genitoriale; inoltre, è stata predisposta nella maschera di registrazione al servizio la richiesta della data di nascita con contestuale blocco per gli utenti infra-tredicenni e nel caso di ultra-tredicenni (ma minorenni) la conferma del consenso dei genitori alla fruizione del servizio<sup>43</sup>.

Un ulteriore caso degno di nota è quello che ha coinvolto la famosa piattaforma social TikTok a seguito della morte di una bambina di dieci anni per una *social challenge*. In tal caso, a seguito della propria indagine, il Garante aveva disposto la limitazione provvisoria del trattamento, con espresso divieto dell'ulteriore trattamento dei dati degli utenti che si collegavano dal territorio italiano e per i quali non fosse certo il requisito anagrafico. Tuttora, al momento dell'iscrizione al social nella fase di registrazione dell'account è richiesta l'indicazione della data di nascita, di un numero di telefono e l'inserimento di un

---

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> Nello specifico secondo il Garante il trattamento dei dati personali degli utenti che usufruivano del servizio si poneva in contrasto con gli artt. 5,6,8, 13 e 25 del GDPR.

<sup>42</sup> In questi termini MARTONI, *Sistemi di "age verification". Una prima esplorazione fra salvaguardia dell'interesse prioritario del minore e protezione dei dati personali*, in *Cib. dir.*, 2023, 310 ss.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

codice di sei cifre precedentemente inviato tramite SMS al momento del *sign up*<sup>44</sup>. Risulta evidente, dunque, un difetto nell'accertamento *ex ante* da parte delle piattaforme del requisito anagrafico, del quale si prende atto sulla base di dichiarazioni unilaterali degli utenti.

Il terzo esempio che sembra utile richiamare ha come protagonista *Tencent*, una delle principali società tecnologiche cinesi che opera nell'ambito dei videogiochi e che, al fine di limitare i tempi di gioco, ha scelto di fare ricorso al riconoscimento facciale per impedire ai più piccoli di collegarsi online in specifiche fasce orarie<sup>45</sup>. In altri termini, è stato previsto un controllo rafforzato per l'utente che si collega prima delle otto e dopo le ventidue. Da ultimo, la *Tencent* richiede l'inserimento del proprio documento identificativo nazionale che viene sottoposto ad un controllo diretto con la banca dati nazionale dei cittadini fornita dal Ministero della Pubblica Sicurezza. Posto che i minori potrebbero agevolmente eludere il sistema di controllo, ad esempio, utilizzando l'account dei genitori, è stato predisposto il riconoscimento facciale, in modo tale che il sistema tramite apposito algoritmo sarà in grado di analizzare i dati e rispondere *in toto* al principio del «massimo controllo»<sup>46</sup>.

A tale riflessione si aggiunge, però, la criticità connessa agli ulteriori dati che vengono raccolti dalle piattaforme di *gaming* e che in tal caso verrebbero ricondotti ad uno specifico soggetto e non anche ad un utente generico<sup>47</sup>.

La ristretta casistica illustrata dimostra la necessità di garantire un'adeguata tutela dei minori in relazione a contenuti inadeguati e al contempo l'inefficienza degli odierni sistemi di verifica dell'età basati su mere dichiarazioni unilaterali.

Il caso *Tencent*, invece, ha dato prova della possibilità di giungere concretamente ad una verifica effettiva sia dell'età che dell'identità del soggetto che usufruisce di un servizio digitale, rendendo al contempo evidente il «costo» – in termini di limitazione dei diritti e delle libertà – che si ritiene necessario sostenere<sup>48</sup>.

La progettazione di sistemi di *age verification* efficienti, tuttavia, deve essere pensata nell'ottica di bilanciare la sicurezza e lo sviluppo dell'interessato con i propri diritti e libertà fondamentali, coerentemente con i principi cardine di minimizzazione e necessità.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

<sup>45</sup> Tale intervento cinese si colloca nel contesto di riduzione del c.d. *vamping*, da intendersi come fenomeno patologico che genera insonnia per via della dipendenza dai dispositivi elettronici. Per un inquadramento più specifico del tema si veda DELLA VEDOVA – COVOLO – MUSCATELLI *et al.*, *Psychological Distress and Problematic Smartphone Use: Two Faces of the Same Coin? Findings from a Survey on Young Italian Adults*, in *Comput. Hum. Behav.*, 2022.

<sup>46</sup> Così MARTONI, *Sistemi di "age verification". Una prima esplorazione fra salvaguardia dell'interesse prioritario del minore e protezione dei dati personali*, cit., 313.

<sup>47</sup> Si intende fare riferimento a dati come le interazioni, le modalità o i tempi di gioco, i dati raccolti per l'accertamento dell'identità tramite il riconoscimento facciale, o ancora i dati di sistema o tecnici.

<sup>48</sup> *Ibidem*.

La normativa attuale senza alcun dubbio favorisce la libertà di autodeterminazione del minore rispetto al diritto di protezione dei dati personali, ma al contempo lascia spazio alla concretizzazione di conseguenze dannose e irreversibili connesse alla sua vulnerabilità. A tutto ciò deve aggiungersi la non trascurabile e preoccupante tendenza dei minori a rinunciare al controllo dei propri dati personali a fronte di ricompense<sup>49</sup> quali la fruizione di servizi a titolo gratuito, in nome della c.d. *commodification* dei dati personali<sup>50</sup>.

In linea di massima, oltre alla dubbia efficacia del consenso come strumento che legittima il trattamento dei dati personali non solo dei minori, acquista rilevanza il dato comportamentale che testimonia una mancanza di consapevolezza e razionalità nelle decisioni personali in tema di privacy<sup>51</sup>.

In conclusione, alla luce delle criticità esposte e del difetto di una soluzione tecnico-giuridica pronta e di agevole attuazione, è auspicabile una rideterminazione a livello europeo di soglie di età e standard condivisi che tengano nella dovuta considerazione la capacità di discernimento e la vulnerabilità dei minori anche e soprattutto nella dimensione digitale<sup>52</sup>.

Allo stato, risulta indispensabile da un lato accelerare l'adozione di azioni politiche e legislative uniformi, dall'altro attribuire un ruolo cardine alla cultura e all'educazione alla cittadinanza elettronica dal momento che questi ultimi risultano gli unici elementi in grado di offrire una protezione immediata e prescindere dagli interessi delle piattaforme nonché dagli interventi regolatori.

---

<sup>49</sup> Cfr. CAGGIANO, *Il consenso al trattamento dei dati personali tra Nuovo Regolamento Europeo e analisi comportamentale*, cit., 35.

<sup>50</sup> Sul tema PEDRAZZI, *Minori e social media: tutela dei dati personali, autoregolamentazione e privacy*, cit., 451.

<sup>51</sup> In argomento CAGGIANO, *Il consenso al trattamento dei dati personali tra Nuovo Regolamento Europeo e analisi comportamentale*, cit., 35.

<sup>52</sup> Si rinvia sul punto a LIVINGSTONE, *Children: a special case for privacy?*, in *Intermedia*, 2018, 23.